ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 5

Norme applicabili alle società di mutua assicurazione

Alle societa' di mutua assicurazione di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'art. 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'art. 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla meta'. Qualora le societa' di mutua assicurazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a dieci milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di cinquanta milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma 1.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-5-norme-applicabili-alle-societa-di-mutua-assicurazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it